

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 32-B)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DONATI, MONETI e BELLISARIO**

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 1963  
(V. Stampato Camera n. 575)*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1964, con l'unificazione, in un nuovo testo, del disegno di legge anzidetto con i*

### DISEGNI DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati RAMPA, BUZZI, BORGHI, FABBRI Francesco, PATRINI, TITOMANLIO Vittoria, ARMATO, MAROTTA Vincenzo, MATTARELLI Gino, AGOSTA (49); NICOSIA, GRILLI Antonio, GIUGNI LATTARI Jole (182); DI NARDO (230); GUARRA, GRILLI Antonio (242); DALL'ARMELLINA, FUSARO, BIANCHI Fortunato, FRANCESCHINI, ISGRO', BRESSANI, DE ZAN (420); FODERARO, PITZALIS, COSSIGA, CAIAZZA, PALA, AGOSTA, COCCO Maria, SAMMARTINO, BUTTE' e MERENDA (501)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 marzo 1964*

---

Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

È istituita una graduatoria nazionale dei maestri di ruolo che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore didattico nella scuola elementare la votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove di esame.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il 1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.

L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 2.

I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per cento agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente. Gli altri posti disponibili sono comunque accantonati per il concorso normale da bandirsi ai sensi delle norme vigenti e almeno ogni due anni.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

È istituita una graduatoria nazionale permanente dei maestri di ruolo che, in un concorso a posti di direttore didattico della scuola elementare, riportino una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 nelle prove d'esame senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

*Identico.*

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.

**Soppresso.**

## Art. 2.

I posti vacanti di direttore didattico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 1, sia mediante nuovo concorso.

I concorsi direttivi ordinari sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.

I posti vacanti e disponibili a tale data sono in primo luogo assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria predetta.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1964, i circoli didattici vacanti, anche se temporaneamente, sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi su proposta dell'ispettore di circoscrizione competente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

NORME TRANSITORIE

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti a domanda nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti i maestri di ruolo iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati entro il 1963.

Art. 5.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale, nella prima applicazione della presente legge, debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Sono messi a concorso i posti che non siano stati così coperti nonchè tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo.

I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi.

*Identico.*

A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.

Gli aspiranti debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Negli anni scolastici 1963-64 e 1964-65 verranno assegnati agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 tutti i posti effettivamente vacanti e disponibili rispettivamente al 1° ottobre 1963 e al 1° ottobre 1964.

Art. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, 150 posti sono riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno un anno scolastico. A tal fine si considera anno scolastico il servizio annuale per il quale il personale direttivo incaricato abbia avuto la qualifica da parte della competente autorità scolastica; tale qualifica non deve essere inferiore a distinto.

I posti riservati e gli altri messi a concorso che non vengano ricoperti dai candidati aventi rispettivamente titolo, andranno in aumento dell'una o dell'altra aliquota dei posti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:

- 1) agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 4;
- 2) ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 6.

I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1° ottobre 1964.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-64, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini della ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta, anche con sei decimi.

I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 60 su 100 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al 2° comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge si applica alle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche.

I posti per direttori didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine.